

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 352)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MARULLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 DICEMBRE 1963

Riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi prestati presso gli enti di diritto pubblico già operanti nel settore dell'agricoltura da parte del personale attualmente alle dipendenze dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento in esame tende a sanare la ingiustificata ed ingiusta situazione in cui sono venuti a trovarsi i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che vincitori di concorso, avendo prestato la loro opera per lunghi anni al servizio dell'U.N.S.E.A. (Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura) non vedono riconosciuto ai fini del trattamento di quiescenza, il loro servizio, mentre tale riconoscimento è stato già operato con legge 15 dicembre 1961, n. 1304, nei confronti de-

gli appartenenti al Ministero dell'agricoltura e foreste, con la legge n. 1289 del 12 agosto 1962 nei confronti del personale dell'Amministrazione provinciale del Tesoro, con legge n. 959 del 19 luglio 1962 esteso al personale dell'Amministrazione Finanziaria, con legge n. 1290 del 12 agosto 1962 esteso al personale della Direzione del Tesoro e dei reparti danni di guerra presso le Intendenze di Finanza e con legge 9 febbraio 1963 esteso al personale alle dipendenze di Enti parastatali e di diritto pubblico che lo Stato ha derivato dal soppresso ufficio dell'U.N.S.E.A.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Al personale del soppresso Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) che presta servizio nelle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo è data facoltà di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato alle dipendenze degli Enti di provenienza, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.